



FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 DICEMBRE 2017

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo Nazionale per l'efficienza energetica favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi

Caratteristiche dei progetti

Gli interventi sostenuti devono riguardare:

- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
- la realizzazione e l'ampliamento di reti per il teleriscaldamento;
- l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l'illuminazione pubblica;
- la riqualificazione energetica degli edifici.

Soggetti beneficiari

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati da:

- imprese, comprese le ESCO,
- Pubblica Amministrazione.

Per le caratteristiche dei soggetti beneficiari si veda l'Allegato 1.

Caratteristiche del Fondo e degli investimenti e il budget disponibile

Il Fondo si articola in due sezioni che operano per:

- **la concessione di garanzie** su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

La sezione garanzie prevede inoltre, una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il



20% delle risorse stanziare per la concessione di finanziamenti è riservata alla PA.

- **l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato** cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

Per l'avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020.

Le garanzie sono concesse, a seconda della disponibilità del Fondo, a coprire **un massino dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi**, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un **importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000 e un massimo di 2,5 milioni di euro**, alle seguenti condizioni:

I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di euro 250.000 e ad un massimo di euro 4.000.000 a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili, alle seguenti condizioni:

- il tasso di interesse è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.
- il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso;
- il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia;
- l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario pari almeno all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili.

Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata o associata, per la realizzazione di progetti di investimento volti alla realizzazione di interventi:

- di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
- di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare.



Costi ammissibili

I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati ai sensi del presente decreto, devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:

- consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per cento del totale dei costi ammissibili;
- le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di tele gestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;
- interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
- infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica - comprensivo dell'allacciamento alla rete - del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto).

Presentazione delle domande

L'ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Per maggiori informazioni sulla documentazione da presentare si veda l'Allegato 2.



ALLEGATO 1: Caratteristiche dei soggetti proponenti

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:

- a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) provvedere a tenere una contabilità separata dell'operazione attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
- g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
- h) nel caso in cui l'impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.



ALLEGATO 2: Documentazione da presentare

La documentazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) descrizione dettagliata dell'intervento;
- b) tabella del costo dell'intervento con indicazione di quelli ammissibili ai sensi dell'art. 16;
- c) crono-programma dell'intervento;
- d) attestato di prestazione energetica ante-intervento o diagnosi energetica per le domande che prevedono interventi di riqualificazione di edifici;
- e) quantificazione del risparmio conseguibile dall'intervento e specifica dei parametri impiegati per il calcolo.